

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**  
**"ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO COLLICOLA – Ente del Terzo Settore"**

**Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE**

1. Assume la forma giuridica di associazione nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile nonché dal D.lgs. n. 117 del 2017 l'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO COLLICOLA – Ente del Terzo Settore"**.
2. L'utilizzo della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nei rapporti con soggetti terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è subordinato e troverà automatica efficacia a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS.)
3. L'Associazione ha sede legale in SPOLETO (PG) in Piazza Collicola n. 1.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazioni agli uffici competenti.

**Art. 2 – STATUTO**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce secondo quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**Art. 3 – EFFICACIA DELLO STATUTO**

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**Art. 4 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO**

1. Lo statuto è applicato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile.

**Art. 5 – SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro.
2. L'Associazione ha lo scopo di promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Palazzo Collicola. In particolare, anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere f) ed i),

D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di:

- a. promuovere, tutelare e valorizzare tutte le iniziative di Palazzo Collicola, rivolte alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del museo;
  - b. affiancare il Museo promuovendone la conoscenza attraverso incontri con personalità della cultura e dell'arte, l'organizzazione di attività e di conferenze di arte, storia e di ogni possibile manifestazione a scopo culturale che il museo possa ospitare;
  - c. promuovere e svolgere iniziative di carattere editoriale e pubblicistico con ogni forma di comunicazione possibile;
  - d. promuovere e svolgere funzioni didattiche inerenti i vari aspetti delle finalità associative, con la possibilità di dare rilievo anche ad una guidata attività di recupero, restauro, conservazione e valorizzazione, istituendo borse di studio, premi, concorsi e simili;
  - e. promuovere relazioni e contatti con Enti e Associazioni aventi finalità simili, italiane ed estere, e stipulare accordi di collaborazione volti ad attivare iniziative comuni nel campo dell'arte contemporanea;
  - f. promuovere l'arricchimento delle collezioni e delle documentazioni favorendo l'acquisto e la donazione di opere e documenti significativi.
3. Al solo fine di finanziare le attività di interesse generale l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi sotto qualsiasi forma, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, anche in forma organizzata e continuativa, ed impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché in conformità all'art. 7, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle altre disposizioni di legge in materia.
4. L'Associazione non può svolgere attività diverse ad eccezione di quelle strumentali e secondarie rispetto a quelle statutarie di interesse generale, in quanto integrative delle stesse, e comunque secondo i criteri ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente, ed anche mediante l'impiego di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato alla individuazione delle attività strumentali e secondarie è il Consiglio direttivo.

#### Art. 6 – SOCI

1. Il numero di Soci è illimitato.
2. Possono essere Soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e presentino un *Curriculum* di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

#### Art. 7 – AMMISSIONE DEL SOCIO

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il Consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.
4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.
6. I soci possono essere:
  - a. **SOCI FONDATORI:** sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
  - b. **SOCI OPERATIVI:** sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso;
  - c. **SOCI ONORARI:** sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale;
  - d. **SOCI SOSTENITORI O PROMOTORI:** sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

## Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci dell'organizzazione hanno il diritto di:
  - i. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  - ii. essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
  - iii. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
  - iv. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare ed esaminare i verbali e i libri sociali;
  - v. votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
3. Gli stessi Soci hanno il dovere di:
  - a. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
  - b. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  - c. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
4. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

## Art. 9 – VOLONTARI

1. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi di volontari.
2. Coloro che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
4. L'Associazione può rimborsare ai volontari solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e adeguatamente documentate, nei limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.
5. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

## Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualità di Socio si perde per:
  - a. decesso;
  - b. mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
  - c. dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
  - d. espulsione: l'Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
2. I Soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

## Art. 11 – ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - a) Assemblea dei soci;
  - b) Consiglio direttivo;
  - c) Presidente dell'Associazione;
  - d) Organo di controllo;
  - e) Organo di revisione;
  - f) Collegio dei probiviri;
  - g) Segretario e Tesoriere

## Art. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci a seguito di delibera del Consiglio direttivo, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo o su richiesta, motivata e indirizzata al Consiglio direttivo, di almeno un decimo dei soci quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. In tali ipotesi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea che deve svolgersi entro sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. La convocazione deve pervenire nelle stesse modalità e nei medesimi termini di cui al precedente comma 4.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale dell'associazione o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni possono svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che possa essere accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che sia adeguatamente consentito il regolare svolgimento dell'adunanza e delle eventuali votazioni e la relativa verbalizzazione.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

## Art. 13 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. È compito dell'Assemblea:
  - a) nominare e revocare i componenti del Consiglio direttivo;
  - b) nominare e revocare il Presidente dell'associazione tra i propri componenti;
  - c) nominare e revocare, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31, D.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti fra gli associati o terzi che siano in possesso dei requisiti richiesti;
  - d) nominare e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30, D.lgs. n. 117 del 2017;
  - e) approvare i bilanci predisposti dal Consiglio direttivo;
  - f) approvare il programma annuale o pluriennale di attività predisposto dal Consiglio direttivo,

- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28, D.lgs. n. 117 del 2017, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, nonché su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo o da altro organo sociale;
- l) deliberare sulle richieste di riesame delle domande di ammissione rigettate e sull'esclusione dei soci.

#### **Art. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun socio è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **Art. 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
2. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo 14.

#### **Art. 16 – STRUTTURA DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.
3. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha inoltre diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi.
6. Previa specifica richiesta scritta che può essere indirizzata a qualsiasi componente del Consiglio direttivo, ed entro quindici (15) giorni dalla stessa, ogni socio ha diritto di accesso, consultazione ed estrazione di copia dei documenti, delibere, bilanci, rendiconti e libri dell'Associazione, presso la sede della stessa e alla presenza del Segretario o presso i professionisti preposti alla loro conservazione, o anche telematicamente ed in formato digitale a seconda delle modalità di gestione e conservazione.

#### **Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra i soci in regola con il versamento della quota associativa ed è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di (11) undici componenti, compreso il Presidente dell'Associazione, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Resta in carica tre anni, fino alla data dell'assemblea che deve essere convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al 3° anno, e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e, se nominato, decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
4. La convocazione deve avvenire almeno dieci (10) giorni prima della data della riunione mediante lettera, fax, P.E.C. o e-mail contenente data, luogo, ora e ordine del giorno. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
5. In difetto di convocazione formale o in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno tutti i Consiglieri.
6. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano in carica presente alla riunione. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e ai fini della validità delle deliberazioni occorre il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Di ogni riunione deve essere redatto verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.
9. Il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede legale dell'associazione o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni possono svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che possa essere accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che sia adeguatamente consentito il regolare svolgimento dell'adunanza e delle eventuali votazioni e la relativa verbalizzazione.

## Art. 18 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) predisporre le bozze dei bilanci e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro e attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Vicepresidente dell'Associazione;
- f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) decidere la quota associativa annuale determinandone l'ammontare;
- i) deliberare le convocazioni dell'Assemblea;
- j) predisporre gli eventuali regolamenti interni e di attuazione dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) ratificare o respingere, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- l) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti o decidere su eventuali rapporti di lavoro con collaboratori o consulenti esterni e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- m) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- n) nominare, all'occorrenza, procuratori fissandone i relativi poteri;
- o) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- p) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- q) adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione e, in generale, all'attuazione delle finalità istituzionali;
- r) adottare ogni altro provvedimento la cui competenza sia ad esso attribuita dallo Statuto o dai regolamenti interni.

2. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

## **Art. 19 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, comma 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste

dall'art. 10 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio direttivo svoltasi e nell'ordine di preferenza da essa risultante. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo vigente.

3. In caso di mancata conferma, di esaurimento o assenza del numero dei non eletti, o nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri con conseguente decadenza dell'intero Consiglio direttivo, il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta (30) giorni al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo o dei Consiglieri mancanti. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

## **Art. 20 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che impegnino l'Associazione verso l'esterno. Deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici (15) giorni alla ratifica da parte del Consiglio direttivo;
- d. convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice-presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

4. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti e a maggioranza dei presenti.

5. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

#### **Art. 21 – CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE**

1. La carica di Presidente si perde per:
  - a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
  - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, comma 2 del presente Statuto;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Vice-presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta (30) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente il quale rimane in carica secondo la durata ordinaria del suo mandato.

#### **Art. 22 - L'ORGANO DI CONTROLLO**

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da uno (1) o da tre (3) membri, eletti dall'Assemblea non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
    - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
    - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
    - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
  2. L'organo di controllo rimane in carica tre (3) anni ed è rieleggibile e, qualora sia un organo collegiale, nomina al proprio interno un Presidente.
  3. Delle riunioni dell'organo di controllo viene redatto verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
  4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
  5. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione
- 
- 

## **Art. 23 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
  - c) esercitare il controllo contabile;
  - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117 del 2017;
  - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 del D.lgs. n. 117 del 2017. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **Art. 24 – L'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI**

1. L'organo di revisione dei conti, qualora nominato, è formato da uno (1) o tre (3) membri ed è nominato dall'Assemblea fra i soci o i terzi che siano iscritti al registro dei revisori legali dei conti. È possibile affidare l'incarico anche ad una società di revisione legale, anche in questo caso il requisito necessario è quello dell'iscrizione al registro dei revisori legali dei conti. La nomina dell'organo di revisione è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (o gli altri limiti previsti dalla legge):

- a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

2. L'organo di revisione non può essere contemporaneamente membri del Consiglio direttivo o del Collegio dei Probiviri.

3. L'organo di revisione dura in carica tre (3) anni, è rieleggibile e, qualora non sia monocratico, nomina al suo interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il revisore ha facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

5. L'attività dell'organo di revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del revisore, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci, e che viene conservato presso la sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 25 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Collegio dei Probiviri deve essere obbligatoriamente nominato quando l'associazione ha più di 100 (cento) soci.
2. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio direttivo o dell'organo di revisione.
3. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili per un solo ulteriore triennio.
4. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
5. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

#### **Art. 26 – SEGRETARIO E TESORIERE**

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

#### **Art. 27 – RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI**

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

## **Art. 28 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  - a. il libro degli associati;
  - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione qualora questi siano stati nominati.
3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

## **Art. 29 – RISORSE ECONOMICHE**

1. Le risorse economiche di cui l'Associazione si serve per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività sono costituite da:
  - quote associative;
  - contributi pubblici e privati;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rendite patrimoniali e proventi;
  - attività di raccolta fondi;
  - rimborsi da convenzioni;
  - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n. 117/2017.

## **Art. 30 – BENI**

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
  2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.
- 

## **Art. 31 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E UTILIZZO DEL PATRIMONIO**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali ed anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.
  2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
- 

### **Art. 32 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti, anche attraverso l'attività di raccolta fondi, e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

### **Art. 33 – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA**

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

### **Art. 34 – PERSONALE RETRIBUITO**

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito per il raggiungimento dello scopo sociale.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dai contratti collettivi nazionali e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

### **Art. 35 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI**

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

### **Art. 36 – RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

### **Art. 37 – ASSICURAZIONE ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

### **Art. 38 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Nel caso di estinzione o scioglimento e messa in liquidazione, il nome ed il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 3 luglio 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea ad altro ente del Terzo settore che sia in grado di garantire la destinazione ai fini analoghi a quelli del presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

### **Art. 39 – NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al Codice civile, alla legge n. 106 del 6 giugno 2016, alla legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, al D.M. 15 settembre 2020, n. 106 e alle loro successive modifiche ed integrazioni.

Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is a stylized 'A' followed by a cursive 'li'. The bottom signature is a more complex cursive script, possibly reading 'Andrea Lin'.